

Dieci regole di deontologia giudiziaria, conseguenti alla natura cognitiva della giurisdizione

SOMMARIO: Premessa. 1. Il rispetto delle garanzie. – 2. L’etica del dubbio. – 3. L’ascolto delle opposte ragioni. – 4. L’imparzialità del giudizio. – 5. Il rifiuto del creazionismo giudiziario. – 6. La comprensione e la valutazione equitativa della singolarità di ciascun caso. – 7. Nolite iudicare: giudizi su fatti e non su persone. – 8. Il rispetto per tutte le parti del processo. – 9. I giudici non devono ricercare il consenso della pubblica opinione, ma solo la fiducia delle parti del processo. – 10. Il rifiuto del carrierismo quale regola di stile.

Premessa.

Qualunque discorso sulla deontologia dei magistrati deve muovere, a mio parere, da un presupposto elementare: la consapevolezza, che sempre dovrebbe assistere qualunque giudice e qualunque pubblico ministero, che il potere giudiziario è un “potere terribile”, come scrisse Montesquieu¹, o peggio “odioso”, come lo chiamò Condorcet². Tutti i poteri, del resto, sono odiosi. Ma più di tutti lo è il potere giudiziario, soprattutto quello penale, giacché, più direttamente di qualunque altro potere pubblico, esso è un potere dell’uomo sull’uomo, il cui esercizio incide sulla libertà, sulla reputazione e perciò sulla vita delle persone.

Ma il potere giudiziario è un potere terribile anche per un’altra ragione: per il carattere sempre imperfetto della sua fonte di legittimazione. Questa fonte consiste nella cosiddetta “verità processuale”. Diversamente da tutte le altre attività giuridiche precettive – le leggi, i provvedimenti amministrativi, i negozi privati, la cui validità non ha nulla a che vedere con la verità – la giurisdizione è un’attività teoretica, oltre che pratica o prescrittiva. Diciamo che una sentenza o una misura comunque restrittiva della libertà personale sono giuste, oltre che valide, se e solo se riteniamo che siano “vere”, in fatto e in diritto, le loro motivazioni. E in tanto possiamo parlare di “verità” di tali motivazioni, in quanto il diritto applicato sia stato tassativamente positivizzato dalla legge, a sua volta vincolata alle norme costituzionali e ai diritti fondamentali in esse stabiliti.

Ma di “verità”, come ben sappiamo, può parlarsi, sul piano epistemologico, soltanto in senso relativo, non essendo predicabile, di nessuna tesi empirica, la verità assoluta. La legittimazione delle pronunce giudiziarie è sempre, quindi, imperfetta ed incerta. Assolutamente vere, semplicemente perché tautologiche, sono solo le tesi della logica e della matematica. Le tesi giudiziarie, al pari di tutte le tesi empiriche, incluse perfino quelle scientifiche, sono solo accettate come vere sulla base della loro più o meno plausibile motivazione. Precisamente, la loro verità fattuale, argomentata da prove e non smentita da controprove, è una verità solo probabilistica, mentre la loro verità giuridica, argomentata dall’interpretazione delle norme applicate ai fatti accertati, è una verità soltanto opinabile.

Ebbene, tutte le regole della deontologia giudiziaria sono a mio parere derivabili, direttamente o indirettamente, da questa natura cognitiva della giurisdizione. Il giudizio – sia esso penale, o civile, o amministrativo, o costituzionale – è sempre il frutto di un sapere-potere: tanto più legittimo quanto più prevale il sapere, tanto più illegittimo quanto maggiore è lo spazio, fino all’arbitrio, ha in esso il potere. Al punto che – possiamo ben dire – le regole della deontologia dei magistrati risultano tutte dirette a ridurre il potere e ad ampliare il sapere.

1. Il rispetto delle garanzie.

¹ *De l’esprit des lois* (1748), in *Oeuvres complètes*, Gallimard, Paris 1951, II, XI, 6, 398.

² *Idées sur le despotisme* (1789), in *Oeuvres de Condorcet*, Firmin Didot, Paris 1847, t. IX, 155.

E' quanto può dirsi, ovviamente, della prima delle nostre regole deontologiche: il rigoroso rispetto delle *garanzie* del corretto giudizio a causa del loro valore epistemologico, etico e politico, oltre che giuridico. Tutte queste garanzie sono infatti *garanzie di verità*, oltre che di libertà. Precisamente, nel diritto penale sono *garanzie di verificabilità e di falsificabilità in astratto* le garanzie sostanziali, cioè il principio di stretta legalità o tassatività delle figure di reato, il principio della materialità dell'azione, quello dell'offensività dell'evento e quello della responsabilità dell'autore; mentre sono *garanzie di verifica e di falsificazione in concreto* le garanzie processuali, cioè la pubblicità del giudizio, l'onere della prova e il diritto di difesa. E tuttavia, benché in grado di limitare e vincolare il potere punitivo, queste garanzie non bastano ad annullarlo. Resta sempre, comunque, un margine di arbitrio, legato all'insopprimibile discrezionalità giudiziaria nella valutazione delle prove e nell'interpretazione della legge.

2. L'etica del dubbio.

Di qui la seconda regola deontologica: la consapevolezza epistemologica del carattere solo relativo della verità processuale, e perciò l'etica del dubbio quale elemento essenziale della deontologia giudiziaria. Questa etica del dubbio comporta il rifiuto di ogni arroganza cognitiva, la prudenza del giudizio – da cui il bel nome “giuris-prudenza” – come stile morale e intellettuale della pratica giudiziaria e, in generale, delle discipline giuridiche. Ne consegue un'ulteriore consapevolezza che sempre dovrebbe assistere l'esercizio della giurisdizione: quella di un margine irriducibile di illegittimità del potere giudiziario dovuto alla permanente possibilità dell'errore; una possibilità che il rigoroso rispetto delle garanzie può ridurre, ma non certo eliminare. Tutti i poteri, del resto hanno un margine irriducibile di illegittimità connesso al carattere sempre imperfetto della loro fonte di legittimazione, sia essa la rappresentatività politica delle funzioni di governo o il perseguimento dei pubblici interessi da parte delle funzioni amministrative.

3. L'ascolto delle opposte ragioni.

Da questa consapevolezza consegue una terza regola deontologica: la disponibilità dei giudici, ma anche dei pubblici ministeri, all'ascolto di tutte le diverse ed opposte ragioni e l'esposizione delle loro ipotesi alla confutazione e alla falsificazione, sia giuridica che fattuale. E' in questa disponibilità sia del giudizio che della pubblica accusa ad esporsi e a sottoporsi alla confutazione da parte di chi viene convenuto in giudizio – secondo il classico principio formulato da Karl Popper della falsificabilità quale banco di prova della consistenza e della plausibilità di qualunque tesi empirica – che risiede il valore etico, oltre che epistemologico, del pubblico contraddittorio nella formazione della prova. Tale disponibilità esprime un atteggiamento di onestà intellettuale e di responsabilità morale, basato sulla consapevolezza della natura non più che probabilistica della verità fattuale. Essa esprime lo spirito stesso del processo accusatorio, in opposizione all'approccio inquisitorio, il cui tratto inconfondibile e fallace è invece la resistenza del pregiudizio colpevolista a qualunque smentita o controprova: cioè la petizione di principio, in forza della quale l'ipotesi accusatoria, che dovrebbe essere suffragata da prove e non smentita da controprove, risulta di fatto infalsificabile perché assunta apoditticamente come vera e funziona perciò da criterio di orientamento delle indagini e da filtro selettivo delle prove: credibili se la confermano, non credibili se la contraddicono.

4. L'imparzialità del giudizio.

Questa disponibilità all'ascolto di tutte le opposte ragioni è l'elemento costitutivo di una quarta regola deontologica: l'imparzialità e la terzietà del giudizio ed anche delle indagini istruttorie. Il processo, come scrissero Cesare Beccaria e ancor prima Ludovico Muratori, deve consistere nell'“indifferente ricerca del

vero". E' su questa indifferenza, che è propria di ogni attività cognitiva e comporta la costante disponibilità a rinunciare alle proprie ipotesi di fronte alle loro smentite, che si fonda il tipo di processo che Beccaria chiamò "informativo", in opposizione a quello che chiamò invece "processo offensivo", nel quale, egli scrisse, "il giudice diviene nemico del reo" e "non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quell'infallibilità che l'uomo s'arrogava in tutte le cose"³. È chiaro che questa quarta regola deontologica esclude l'idea dell'imputato come nemico ma anche, più in generale, ogni spirito partigiano o settario. Ma essa esclude anche l'idea, frequente nei pubblici ministeri, che il processo sia un'arena nella quale si vince o si perde. Il Pubblico Ministero non è un avvocato. E il processo non è una partita nella quale, per riprendere le parole di Beccaria, l'inquirente perde se non riesce a far prevalere le proprie tesi.

Ne consegue il valore della riservatezza del magistrato riguardo ai processi di cui è titolare. Ciò che i magistrati devono aver cura di evitare, nell'odierna società dello spettacolo, è qualunque forma di protagonismo giudiziario e di esibizionismo che ne compromette, inevitabilmente, l'imparzialità. Si capisce la tentazione, per quanti sono titolari di un così terribile potere, di cedere alle lusinghe degli applausi e all'autocelebrazione come potere buono, depositario del vero e del giusto. Ma questa tentazione vanagloriosa va fermamente respinta. La figura del "giudice star" o "giudice estella", come viene chiamato in Spagna, è la negazione del modello garantista della giurisdizione. Essa non solo contraddice quel costume del dubbio di cui ho prima parlato, ma rischia di piegare il lavoro del giudice alla ricerca demagogica della notorietà e della popolarità. Sappiamo bene, per averlo sperimentato in questi anni, quanto il populismo politico sia una minaccia per la democrazia rappresentativa. Ma ancor più intollerabile è il populismo giudiziario. Quanto meno il populismo politico punta al rafforzamento, sia pure demagogico, del consenso, cioè della fonte di legittimazione che è propria dei poteri politici. Ben più grave è il populismo giudiziario, soprattutto allorché serve da trampolino per carriere politiche.

5. Il rifiuto del creazionismo giudiziario.

Dal carattere cognitivo del giudizio consegue poi una quinta regola deontologica: il rifiuto del creazionismo giudiziario. Come ben sappiamo, gli spazi della discrezionalità interpretativa nell'esercizio della giurisdizione sono enormi e crescenti, a causa dell'inflazione normativa, del dissesto del linguaggio legale e della struttura multilivello della legalità. L'ultima cosa di cui si avverte il bisogno è perciò che la cultura giuridica, attraverso la teorizzazione e l'avallo di un ruolo apertamente creativo di nuovo diritto affidato alla giurisdizione, contribuisca ad accrescere questi squilibri, assecondando e legittimando un ulteriore ampliamento degli spazi potestativi già amplissimi della discrezionalità e dell'argomentazione giudiziaria, fino alla vanificazione della separazione dei poteri, al declino del principio di legalità e al ribaltamento in sopra-ordinazione della subordinazione dei giudici alla legge.

E' precisamente questa legittimazione che viene oggi prestata all'espansione extra-legale del potere giudiziario da molteplici ed eterogenei approcci dottrinari: dagli orientamenti kelseniani e post-kelseniani di tipo paleo-giuspositivistico a quelli principialisti di tipo neo-giusnaturalistico, dagli indirizzi dell'ermeneutica giuridica a quelli neo-pandettisti, fino alle varie correnti del realismo giuridico, tutte a sostegno dello sviluppo di un diritto giurisprudenziale disancorato dal diritto legislativo. Alla base di tutti questi diversi orientamenti c'è un equivoco epistemologico, consistente in una concezione ristretta e insostenibile della cognizione giudiziaria quale conoscenza oggettiva e della verità giuridica come verità assoluta. A questo equivoco occorre opporre due tesi. La prima è quella già illustrata del carattere solo relativo, probabilistico in fatto e opinabile in diritto, della verità processuale, la cui accettazione richiede sempre una decisione. La seconda è

³ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1766), a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1981, § XVII, 45-46; L.A. Muratori, *Dei difetti della giurisprudenza* (1742), Rizzoli, Milano 1953, cap. XII, 130-141.

l'identificazione di un'ulteriore dimensione cognitiva del giudizio, in aggiunta a quella probatoria della verità fattuale e a quella interpretativa della verità giuridica, che dà conto dei suoi spazi cosiddetti "creativi": la dimensione equitativa del giudizio, pienamente compatibile, come ora vedremo, con il principio di legalità e con la soggezione dei giudici alla legge.

6. La comprensione e la valutazione equitativa della singolarità di ciascun caso.

Vengo così alla sesta regola della deontologia giudiziaria: il compito dei giudici di valutare e di comprendere, volta a volta, i connotati specifici e singolari dei fatti sottoposti al giudizio, in aggiunta alla loro prova fattuale e alla loro qualificazione giuridica. C'è un equivoco epistemologico che pesa da sempre sulla concezione dell'equità, concepita, da Aristotele fino ai giorni nostri, come deroga alla legge, cioè come eccezione, o correzione, o mitigazione della sua durezza o simili. Al contrario la dimensione equitativa appartiene, inevitabilmente e fisiologicamente, ad ogni giudizio penale, corrispondendo anch'essa a un'attività conoscitiva: alla comprensione dei connotati specifici e irripetibili che, al di là del giudizio di verità o falsità fattuale e giuridica sulle tesi che accertano la responsabilità, rendono diverso ogni fatto da qualunque altro pur se tutti sussumibili entro la medesima fattispecie legale: il furto di mele è diverso dal furto di un miliardo; la rapina in stato di bisogno è diversa da quella del puro sopraffattore.

Questa sesta regola deontologica è dunque quella dell'equità, che è una dimensione conoscitiva del giudizio, di solito ignorata, che non ha nulla a che vedere con le altre due tradizionali dimensioni conoscitive del ragionamento giudiziario, cioè con la corretta interpretazione della legge nell'accertamento della verità giuridica e con l'argomentata valutazione delle prove nell'accertamento della verità fattuale. Essa riguarda la comprensione e la valutazione delle circostanze singolari e irripetibili che fanno di ciascun fatto, di ciascun caso sottoposto al giudizio un fatto e un caso irriducibilmente diversi da qualunque altro, pur se sussumibile – per esempio il furto di una mela rispetto al furto di un diamante – nella medesima fattispecie legale. Giacché ogni fatto è diverso da qualunque altro, e il giudice, ma ancor prima il Pubblico Ministero non giudica e non indaga i fatti di reato in astratto ma i fatti in concreto, con i loro specifici e irripetibili connotati che vanno perciò sottoposti alla loro comprensione equitativa. E' poi evidente che la comprensione del contesto, delle concrete circostanze, delle ragioni singolari del fatto comporta sempre un atteggiamento di indulgenza, soprattutto a favore dei soggetti più deboli⁴.

7. Nolite iudicare: giudizi su fatti e non su persone.

Questa dimensione equitativa della giurisdizione suggerisce una settima regola deontologica, connessa anch'essa alla legittimazione della giurisdizione, soprattutto penale, quale attività cognitiva. Proprio perché fonda il giudizio sull'accertamento come veri o come falsi dei fatti empirici previsti dalla legge come reati, il modello garantista penalizza azioni e non autori, fatti e non soggetti, comportamenti e non identità. Il giudice non deve perciò inquisire l'anima dell'imputato, ma solo pronunciarsi sulla verità dei fatti a lui contestati. In forza del principio di legalità, si può insomma giudicare e punire *per quel che si è fatto* e non *per quel che si è*. Anche perché solo i fatti, e non anche la moralità o il carattere o altri aspetti della personalità del reo sono

⁴ Rinvio, per una riformulazione teorica del rapporto tra legalità ed equità, al mio *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale* (1989), 11^a ed., Laterza, Bari-Roma 2018, § 11, 135-147; in particolare, per una critica della nozione aristotelica di equità, ripresa dalla filosofia giuridica fino ai giorni nostri, si vedano, *ivi*, le 137-138 e le note 94-104 alle 181-183. Sulla questione, oltre che sulla critica del creazionismo giudiziario, si vedano anche i miei *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo come modello teorico e come progetto politico*, Laterza, Roma-Bari 2013, cap. III, 95-137, *Contro il creazionismo giudiziario*, Mucchi, Modena 2017 e *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari 2021, § 3.7, 155-160.

passibili di prova e di confutazione empirica e, conseguentemente, di giudizio.

Sotto questo aspetto il modello garantista condivide con l'etica cristiana la massima *nolite iudicare*, almeno se per "giudicare" s'intende il giudizio sull'identità immorale o malvagia del soggetto e non l'accertamento probatorio e la qualificazione giuridica del fatto da lui commesso e previsto dalla legge come reato. Con in più una specifica connotazione etica di tipo laico e liberale, che all'insindacabilità giuridica e morale delle coscienze proviene proprio dal principio di stretta legalità: l'uguale dignità di persone riconosciuta ai rei come ai non rei, e perciò il rispetto dovuto alla loro identità per quanto malvagia, nonché il diritto di ciascuno di essere come è.

8. Il rispetto per tutte le parti del processo.

È questo rispetto per tutte le parti del processo – a cominciare dall'imputato, chiunque egli sia, soggetto debole o forte, perfino se è un mafioso o un terrorista o un politico corrotto – l'ottava regola del decalogo qui proposto della deontologia giudiziaria. Il diritto penale, nel suo modello garantista, equivale alla legge del più debole, che se nel momento del reato è la parte offesa, nel momento del processo è sempre l'imputato, i cui diritti e le cui garanzie sono altrettante leggi del più debole.

Questa regola del rispetto delle parti in causa, e in particolare dell'imputato, è un corollario del *principio di uguaglianza*, dato che equivale al postulato della "pari dignità sociale" di tutte le persone, inclusi quindi i rei, enunciato dalla nostra Costituzione. Ma essa è anche un corollario del *principio di legalità*, in forza del quale, ripeto, si è puniti per quel che si è fatto, e non per quel che si è, e si giudica il fatto e non la persona, il reato e non il suo autore la cui identità e interiorità sono sottratte al giudizio penale. Aggiungo che nel processo penale questo rispetto per l'imputato vale a fondare quell'asimmetria che sempre deve sussistere tra la civiltà del diritto e l'inciviltà del delitto e che è la principale forza della prima quale fattore di delegittimazione morale e di isolamento sociale della seconda.

E' questa una regola deontologica proveniente dall'assunzione del punto di vista del cittadino. Nella loro lunga carriera ciascun giudice incontra migliaia di persone: come imputati, come parti offese, come testimoni, come attori come convenuti. Ho più volte consigliato ai giudici un esercizio mentale: quello di mettersi sempre dal punto di vista dei loro imputati, degli attori e dei convenuti coinvolti nel giudizio. E' da questi punti di vista che i giudici saranno sempre, a loro volta, severamente giudicati. Essi non ricordano quasi nessuno di costoro. Ma ciascuno di essi si ricorderà dei suoi giudici e ricorderà il suo processo come un'esperienza indimenticabile: ricorderà la loro imparzialità o la loro partigianeria, il loro equilibrio o la loro arroganza, la loro sensibilità o la loro ottusità burocratica, la loro umanità o la loro disumanità, la loro capacità di ascolto o la loro supponenza. Ricorderà, soprattutto, se quei giudici gli hanno fatto paura.

9. I giudici non devono ricercare il consenso della pubblica opinione, ma solo la fiducia delle parti del processo.

Ne consegue, quale ulteriore regola deontologica, uno specifico rapporto dei giudici con l'opinione pubblica e con le parti in causa. Il magistrato non deve cercare il consenso della pubblica opinione: un giudice deve anzi essere capace, sulla base della corretta cognizione degli atti del processo, di assolvere quando tutti chiedono la condanna e di condannare quando tutti chiedono l'assoluzione. Proprio perché la fonte di legittimazione della giurisdizione consiste nell'accertamento dei fatti sottoposti al giudizio, il potere giudiziario è un potere contro-maggioritario, non meno dei diritti da essi garantiti i quali, come ha scritto Ronald Dworkin, sono diritti della persona quale singolo individuo e sono sempre, perciò, virtualmente

contro la maggioranza⁵. “Quando sento la mano del potere che mi preme sul collo”, scrisse Tocqueville, “poco m’importa di sapere chi è che mi opprime; e non sono maggiormente disposto a chinare la testa sotto il giogo per il solo fatto che questo mi viene presentato da milioni di braccia”⁶. *Veritas, non auctoritas facit iudicium*, possiamo dire a proposito della giurisdizione, grazie all’opposto principio hobbesiano *auctoritas, non veritas facit legem* che vale invece per la legislazione. Non si può punire un cittadino solo perché la sua punizione risponde alla volontà o all’interesse della maggioranza. Nessuna maggioranza, per quanto schiacciante, può rendere legittima la condanna di un innocente. E nessun consenso politico – del governo, o della stampa, o dei partiti o della pubblica opinione – può surrogare la prova mancante o screditare la prova acquisita di un’ipotesi accusatoria. In un sistema penale garantista il consenso maggioritario o l’investitura rappresentativa del giudice non aggiungono nulla alla legittimità della giurisdizione, dato che non possono rendere vero ciò che è falso o falso ciò che è vero. E’ questo nesso tra verità e validità degli atti giurisdizionali il principale fondamento teorico della separazione dei poteri e dell’indipendenza del potere giudiziario nello stato di diritto. Un’attività cognitiva non può, per principio, sottostare a imperativi che non siano quelli inerenti alla ricerca del vero. E qualunque condizionamento di potere non solo non contribuisce al raggiungimento della verità ma è al contrario a tal fine fuorviante.

Le sole persone di cui i magistrati devono riuscire ad avere non già il consenso, ma la fiducia, sono le parti in causa e principalmente gli imputati: fiducia nella loro imparzialità, nella loro onestà intellettuale, nel loro rigore morale, nella loro competenza tecnica e nella loro capacità di giudizio. Ciò che infatti delegittima la giurisdizione è non tanto il dissenso e la critica, che non solo sono legittimi ma operano come fattori di responsabilizzazione, bensì la sfiducia nei giudici e ancor peggio la paura, generate dalle violazioni delle garanzie stabilite dalla legge proprio da parte di chi la legge è chiamato ad applicare e che dalla soggezione soltanto alla legge ricava la sua legittimità. Per questo la fiducia delle parti in causa nei loro giudici è il principale parametro e il miglior banco di prova del tasso di legittimità della giurisdizione. Se è vero che l’indipendenza dei giudici è una condizione del loro ruolo garantista, è anche vero il contrario: solo se i giudici praticheranno effettivamente questo loro ruolo garantista, i cittadini difenderanno l’indipendenza della giurisdizione come una loro garanzia.

10. Il rifiuto del carriereismo quale regola di stile.

È chiaro che questa indipendenza, necessaria perché la giurisdizione possa svolgere il suo ruolo di garanzia dei diritti, va a sua volta garantita non soltanto da poteri esterni, ma anche da poteri interni all’ordine giudiziario, quali sono quelli che attualmente governano le carriere dei magistrati. Di qui la decima regola della deontologia giudiziaria: il rifiuto del carriereismo e di tutte le norme e le prassi che in questi ultimi anni lo hanno alimentato, a cominciare dalle valutazioni di professionalità al momento degli avanzamenti nello *status* dei magistrati; le quali, oltre ad essere di solito poco credibili e talora arbitrarie, finiscono per condizionare la funzione giudiziaria, per deformare la mentalità dei giudici e per minarne l’indipendenza interna.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che qualunque forma di carriera dei magistrati è in contrasto con il principio della loro uguaglianza stabilito dall’art. 107, comma 3 della nostra Costituzione secondo cui “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”. Si tratta di un principio basilare, la cui lesione ad opera delle carriere e del carriereismo mina da una lato l’indipendenza interna dei magistrati, che l’articolo 101, comma 2 della Costituzione vuole che siano “soggetti *soltanto* alla legge”, e, dall’altro, la credibilità dell’intera istituzione giudiziaria.

In primo luogo queste valutazioni di professionalità oltre a sollecitare il carriereismo dei giudici, rischiano

⁵ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1977), tr. it. a cura di G. REBUFFA, Il Mulino, Bologna 1992, 274-278 e 318-323.

⁶ A. de TOCQUEVILLE, *La democrazia in America* (1835), in Id., *Scritti politici*, a cura di N. MATTEUCCI, Utet, Torino 1969, lib. II, parte I, cap. III, 500.

sempre di produrre l'omologazione degli orientamenti giurisprudenziali e perciò, di fatto, il conformismo e la sudditanza dei magistrati ai capi degli uffici, abilitati alle valutazioni del loro lavoro. Esse contraddicono una regola basilare della deontologia dei magistrati: il principio che essi devono svolgere le loro funzioni *sine spe et sine metu*: senza speranza di vantaggi o promozioni e senza timore di svantaggi o pregiudizi per il merito dell'esercizio delle loro funzioni.

In secondo luogo il carrierismo è la vera origine delle degenerazioni delle correnti interne all'Associazione Nazionale Magistrati e del discredito della magistratura e del suo organo di autogoverno, quali sono emersi con il recente scandalo delle spartizioni degli uffici direttivi sollevato dal caso Palamara. Queste degenerazioni sono state attribuite, nel dibattito pubblico, anziché al carrierismo e ai suoi presupposti, all'associazionismo giudiziario e al pluralismo delle correnti. L'associazionismo dei giudici è stato al contrario un fattore decisivo della democratizzazione della magistratura⁷. E le correnti sono rese indispensabili dal carattere elettivo del Consiglio Superiore della Magistratura. E' inoltre chiaro che in decisioni tipicamente discrezionali quali sono le nomine dei capi degli uffici ad opera di un organo collegiale e rappresentativo come è il CSM, è inevitabile un qualche tipo di compromesso tra i diversi gruppi in esso rappresentati. Ciò che è intollerabile e scandaloso è la pratica delle raccomandazioni, delle auto-raccomandazioni e degli scambi originati appunto dal carrierismo, a sua volta determinato dall'indebita violazione del principio di uguaglianza dei magistrati.

Contro questa pratica mi pare che si possano suggerire quattro rimedi, l'uno consistente in una regola deontologica, gli altri in riforme istituzionali idonee a favorire l'effettività di tale regola. La regola deontologica, per così dire di stile, dovrebbe consistere, ripeto, nel rifiuto della carriera: nell'aspirazione, più che ai ruoli dirigenti, al miglior esercizio dei ruoli giurisdizionali, a garanzia dei diritti fondamentali delle persone. Le riforme dovrebbero consistere nella soppressione dei presupposti delle carriere: in primo luogo la limitazione dei giudizi di professionalità alla sola segnalazione dell'idoneità, o meglio dell'inidoneità dei magistrati al lavoro giudiziario, senza l'indicazione di improprie gerarchie; in secondo luogo la massima riduzione dei poteri dei ruoli dirigenti degli uffici – a cominciare dai poteri di assegnazione dei processi, sostituiti da meccanismi quanto più possibile automatici – onde ridurre le ragioni delle ambizioni a ricoprirli; in terzo luogo la riabilitazione, quale criterio privilegiato di assegnazione di tali ruoli, del vecchio principio oggettivo dell'anzianità.

⁷ Rinvio, in proposito, al mio *Associazionismo dei magistrati e democratizzazione dell'ordine giudiziario*, in "Questione giustizia", 2015, n. 4, 178-184.